

OGGETTO: **INTERRUZIONE (PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA) DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO SOMMA DOVUTA ALL'INPS DAL DATORE DI LAVORO NEL 2020**

Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” – con l’eccezione di quelli conseguenti alla procedura di licenziamento collettivo, trattati più sotto –, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma (il cosiddetto ticket licenziamento) pari al 41 % del massimale mensile della stessa NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 23, n. 15 e n. 14 del 2012).

Per il 2020 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.227,55 (circolare INPS n. 20 del 10 febbraio scorso, di cui si tratta in altra parte di questo notiziario).

Ne consegue che, per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno in corso, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturata dal lavoratore negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 503,30 (€ 1.227,55 x 41%).

Per i dipendenti che nell’ultimo triennio possono vantare un’anzianità di 36 mesi, l’importo massimo da pagare sarà quindi pari a € 1.509,90.

Licenziamento collettivo

In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991^(*), il ticket va calcolato applicando l’aliquota dell’**82 %** sul massimale mensile della NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni di ciascun lavoratore licenziato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2018). Per il 2020, di conseguenza, per ciascun dipendente licenziato il contributo è pari, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, a € **1.006,59** (€ 1.227,55 x 82%); per i dipendenti con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il ticket è, invece, di € **3.019,77**. Tali importi sono **triplicati** qualora la procedura di licenziamento collettivo si concluda senza accordo sindacale e risultano pari, rispettivamente, a € 3.019,77 e a € 9.059,31.

^(*) La procedura di licenziamento collettivo può essere avviata dalle imprese che occupano più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia.